



Studio Associato di Consulenza Aziendale

Dottori Commercialisti

Dott. Gianpiero Perissinotto

Dott.ssa Monica Lacedelli

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 04 ottobre 2012

Spettabili
Clienti dello
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

Oggetto: Responsabilità solidale dell'appaltatore - le modifiche del DL Sviluppo.

Gentile Cliente, con la presente, riteniamo utile approfondire la nuova disciplina in materia di **responsabilità solidale dell'appaltatore** anche alla luce delle segnalazioni ricevute in merito al blocco dei pagamenti dei corrispettivi in esecuzione di contratti d'appalto da parte di alcuni grossi concessionari.

La disciplina concernente la responsabilità solidale dell'appaltatore è stata recentemente oggetto di alcune modifiche da parte del DL n. 16/2012 (c.d. "DL semplificazioni fiscali") e per ultimo dal DL n. 83/2012 ("DL sviluppo e crescita sostenibile").

Le modifiche, in particolare, hanno riguardato l'articolo 35, comma 28 del DL n. 223/2006, il quale ora prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore nel caso in cui il subappaltatore non provveda al versamento:

- ❖ **delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;**
- ❖ **dell'IVA;**
- relative alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.**

A differenza di quanto previsto dalla precedente formulazione del comma 28:

- ❖ **scompare il limite temporale della responsabilità solidale;**
- ❖ **la responsabilità dell'appaltante è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto per l'appalto.**

Dall'analisi di tali disposizioni emerge che:

- ❖ **l'appaltatore risponde solidalmente con il subappaltatore nel limite del corrispettivo dovuto per l'appalto** (nella precedente versione del comma 28 dell'articolo 35 non era prevista tale limitazione);
- ❖ **scompare il limite temporale della responsabilità solidale:** in precedenza la solidarietà era limitata ai successivi due anni dal termine del subappalto. Per effetto delle modifiche apportate dal DL n. 83/2012 la responsabilità solidale si estende oltre tale termine;
- ❖ viene modificata la circostanza che consente l'esonero dalla responsabilità: all'adozione di cautele viene sostituita la **verifica dell'esecuzione degli adempimenti da parte del subappaltatore**, eventualmente **certificati con un'asseverazione da parte di professionista autorizzato;**

- ❖ **l'appaltatore può sospendere il pagamento del compenso fino ad esibizione dell'attestazione da parte del subappaltatore;**
- ❖ viene previsto che **gli atti notificati entro termine al subappaltatore devono essere notificati anche al responsabile in solido** (al fine di tenere informato l'appaltatore di eventuali infrazioni fiscali del subappaltatore).

In riferimento ai soggetti autorizzati al rilascio delle asseverazioni sono i seguenti:

I SOGGETTI AUTORIZZATI	
Articolo 3, comma 3, lettera a), regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322	Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
	I soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, n. 322 per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
	Le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
	I centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
	Gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fra cui i notai ex provvedimento dell'11 giugno 2012
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241	Centri di Assistenza Fiscale (CAF)

Pertanto nel caso in cui l'appaltatore non provveda a fornire la documentazione attestante la regolarità fiscale, sia da parte dell'appaltatore stesso, sia da parte degli eventuali subappaltatori il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione di detta documentazione.

Da parte sua il committente non ha la responsabilità solidale per i versamenti di ritenute fiscali ed IVA dovuti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, tuttavia **può essere punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 200.000 euro**, se provvede al pagamento senza aver preventivamente verificato la regolarità degli adempimenti fiscali a carico dell'appaltatore/subappaltatore.

Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai **contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (soggetti IRES Stato ed altri Enti Pubblici).

Rimangono, invece, espressamente escluse dall'applicazione delle predette disposizioni dal comma 28-ter le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

AMBITO DI APPLICAZIONE	
Soggetti a cui si applicano le nuove norme sulla responsabilità solidale art. 35 commi 28 e 28-bis	Contratti di appalto e subappalto stipulati da soggetti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA
	Contratti di appalto e subappalto stipulati dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del TUIR

Si ritiene utile precisare che tale adempimento non sostituisce in nessuna maniera l'obbligo di inviare, ove previsto, il DURC (Documento di Regolarità Contributiva).

Sempre in materia di responsabilità solidale negli appalti, ricordiamo che la riforma del lavoro (Legge n. 92/2012) ha modificato la responsabilità committente nei confronti dell'appaltatore attraverso una modifica all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del lavoro hanno l'intento di ridurre il rischio, a carico del committente/datore di lavoro, di dover rispondere in solido con l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, delle somme dovute ai lavoratori a titolo di retribuzioni, di TFR, di contributi previdenziali, di ritenute fiscali e di premi assicurativi dovuti **entro i limiti di due anni dalla cessazione dell'appalto**.

In concreto la Legge n. 92/2012 prevede la **possibilità, da parte dei CCNL, di istituire metodi e procedure di controllo e di verifica che escludano il committente dalla responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori**.

Altra novità introdotta dalla riforma del lavoro riguarda la **possibilità per il committente** imprenditore o datore di lavoro, chiamato in giudizio, **di richiedere la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori** (la precedente formulazione non faceva riferimento ai subappaltatori ma solamente all'appaltatore) per soddisfare eventuali richieste da parte dei lavoratori e degli Istituti.

Rispetto alla norma che regola la responsabilità solidale per Iva e ritenute fiscali vi sono alcune differenze:

- ❖ è previsto un limite temporale, ovvero due anni dalla cessazione dell'appalto;
- ❖ non è previsto un limite quantitativo al rischio;
- ❖ non è prevista alcuna documentazione probatoria specifica, anche se il rilascio del DURC è disciplinato in modo migliore rispetto all'asseverazione;
- ❖ il pagamento del corrispettivo non assume alcuna rilevanza;
- ❖ la posizione del committente è assimilata a quella dell'appaltatore.

CONSIDERAZIONI FINALI

La nuova disciplina appare contraddittoria per molti aspetti in merito al rilascio dell'asseverazione da parte del professionista, si pensi alla presenza di liquidazioni IVA a credito, oppure nel caso di opzione per il regime di Iva per cassa, peraltro recentemente modificato, ed infine alle prestazioni di subappalto nel settore edile, dove ormai da qualche anno vige il regime del reverse charge (IVA non esposta in fattura).

Per concludere riportiamo che stando ad alcune indiscrezioni, è atteso per i prossimi giorni un provvedimento da parte dell'AdE nel quale specifica che la sospensione dei pagamenti da parte del committente in assenza della documentazione probatoria riguarderà **solamente i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore delle norme sulla responsabilità solidale**, nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto del Contribuente; considerato che la conversione in legge del DL Sviluppo è avvenuta lo scorso 12 agosto, la nuova disciplina dovrebbe riguardare solo i contratti conclusi dopo 60 giorni a partire da tale data.

Infine per quanto attiene alla documentazione probatoria è auspicabile un'ulteriore intervento da parte dell'AdE nel senso di ritenere valida anche l'autocertificazione da parte del legale rappresentante in luogo dell'asseverazione, tale soluzione meno onerosa consentirebbe di abbassare i costi amministrativi per le imprese.

Lo studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto Lacedelli

